

COMUNIONE E CONDOMINIO

Cose e servizi comuni di edifici

innovazioni e opere in genere sulle parti comuni

Codice Civile (1942) art. 1120 comma 1

Codice Civile (1942) art. 1136

LS 9 gennaio 1989 n. 13 art. 2 L.

L'art. 2, l. 9 gennaio 1989 n. 13, nel prevedere la possibilità per l'assemblea condominiale di approvare con le maggioranze indicate nell'art. 1136, comma 2 e 3, c.c., in deroga all'art. 1120, comma 1, le innovazioni dirette a favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, dispone tuttavia che resta fermo il disposto dell'art. 1120, comma 2, c.c., il quale vieta le innovazioni che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso e al godimento anche di un solo condomino, comportandone una sensibile menomazione dell'utilità secondo l'originaria costituzione della comunione (nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, i quali avevano dichiarato la nullità della deliberazione, adottata a maggioranza in base all'art. 2 l. n. 13 del 1989 cit., di installazione di un ascensore volto a favorire le esigenze di due condomini portatori di handicap, in quanto essa, comportando la riduzione a cm. 85 della larghezza della rampa delle scale, rendeva disagiata il contemporaneo passaggio di più persone e problematico il trasporto di oggetti di grosse dimensioni).

ConfermaApp. Genova, 27 agosto 2002

Cassazione civile, sez. II, 01/06/2007, n. 12847

Cond. Grosso c. Avv. Contaldi, Roppo c. Daneri e altro c. Avv. Cioce, Tomasio

Foro it. 2008, 5, 1599 (nota Celeste)